



Comune di Barletta
Settore Servizi Sociali
info: 0883 516727 - 345



Comune di Barletta
Settore Servizi Sociali



"Fidati dell'Affido"

campagna di sensibilizzazione
sull'affido familiare

Realizzazione a cura del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta
Impaginazione e Grafica: Lorenza Dadduzio
Si ringraziano: Giorgia, Francesco, Rossana, Giuseppe e Michela





Fare affido significa accogliere un minore accompagnandolo nel suo percorso di crescita per il tempo necessario al suo rientro in famiglia.

02

cos'è l'affido



L'istituto dell'affido familiare è un intervento di grande civiltà e solidarietà da incoraggiare e sostenere, in quanto rivela le attenzioni di una comunità e delle sue istituzioni nel prendersi cura dei problemi e delle sofferenze che si generano al proprio interno.

Il secondo Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale di Barletta per il triennio 2010-2012, individua nell'affido familiare uno strumento strategico ai fini della prevenzione e della riduzione del disagio minorile, a tutela del diritto a crescere in un ambiente familiare sereno ed equili-

brato, anche quando i genitori naturali non possono prendersi cura dei bisogni dei figli.

L'affido rappresenta una metodologia d'intervento complessa, ma al tempo stesso più incisiva e costituisce una valida alternativa all'istituzionalizzazione, che spesso produce effetti traumatici permanenti nel bambino e nella famiglia di origine.

La disponibilità a collaborare ad un progetto di affido è espressione di grande generosità e solidarietà, valori che vanno coltivati, accompagnati e sostenuti.

INTRODUZIONE

Al fine di diffondere una cultura dell'affido e promuovere processi di solidarietà sociale l'Amministrazione del Comune di Barletta ha ritenuto utile redigere questo opuscolo allo scopo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone, offrendo indicazioni e risposte alle possibili domande su questo istituto di tutela e di promozione del bambino.

Il Sindaco
ing. Nicola Maffei



03



E' importante contestualizzare il presente opuscolo nella complessa e strutturata cornice di interventi che l'Amministrazione del Comune di Barletta ha già compiutamente avviato in esecuzione delle **Linee Guida Regionali emanate nell'aprile 2007 e del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009/2011.**

Alla luce delle disposizioni regionali, nel 2009 il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito di Barletta ha adottato il disciplinare del Servizio Affidamento e, nel 2010, ha rafforzato il processo

L'AFFIDO NEL CONTESTO ISTITUZIONALE LOCALE

di integrazione sottoscrivendo un apposito protocollo d'intesa con la **ASL e la Provincia Bat**, attraverso il quale è stato costituito il **Servizio Territoriale Integrato su Affidamento e Adozione.**

Tale Servizio si avvale di due équipe integrate tra il Comune e i Consultori, composte da psicologi, assistenti sociali, educatori e/o pedagogisti, al fine di garantire l'apporto delle competenze professionali in campo sociale e sanitario, necessarie per il corretto iter dell'affido.

Nell'ottica di una reale promozione della cultura dell'affido e della tutela effettiva dell'accesso del cittadino al servizio, è stato, inoltre, creato un apposito **Ufficio Affidamento**, con mansioni tecnico-organizzative, di informazione e di orientamento agli interventi connessi a tale istituto.





LA FAMIGLIA D'ORIGINE

Genitori che per problemi di varia natura e per un periodo di tempo limitato non sono in grado di occuparsi da soli dei figli.

IL MINORE

Bambini e ragazzi fino a 18 anni, italiani e stranieri, a tutela dei quali viene disposto un momentaneo allontanamento dalla famiglia d'origine.

LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole che si rendono disponibili ad accogliere, educare ed aiutare un bambino in difficoltà nel rispetto della sua identità e appartenenza familiare.





L'affido familiare è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e dalle modifiche apportate dalla L.149/01 e può essere:

AFFIDO CONSENSUALE

Nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso, l'affido viene disposto dall'Ufficio Affido di residenza del bambino ed è convalidato tramite provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare territorialmente competente.

AFFIDO GIUDIZIALE

Quando i genitori esercenti la potestà, ovvero il tutore, rifiutano il consenso all'inserimento del minore in un altro contesto familiare, l'affido è disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.





L'affido familiare può essere:

RESIDENZIALE

Il minore vive stabilmente presso la famiglia affidataria, pur mantenendo i rapporti con la famiglia d'origine.

SEMI-RESIDENZIALE

Il minore trascorre solo parte della giornata presso la famiglia affidataria (ad esempio le ore antimeridiane o quelle notturne o le vacanze estive).

QUANTO DURA

Come stabilisce la L.149/2001, l'affido non può durare più di 24 mesi; tuttavia, il Tribunale per i Minorenni può concedere una proroga qualora la sua sospensione rechi pregiudizio al bambino o disporre la cessazione prima del tempo, nel caso non persistano più le condizioni per cui era stato disposto l'affido.





CHI PUO' ESSERE AFFIDATARIO

- ★ Coppie sposate con o senza figli
- ★ Coppie conviventi con o senza figli
- ★ Singole persone con o senza figli

L'affido coinvolge tutti i componenti di una famiglia e non può essere la scelta di uno solo di loro. Non sono previsti particolari vincoli di età tra affidatari e affidato.

COME DIVENTARE AFFIDATARI

Presso l'Ufficio Affido si potrà intraprendere un percorso informativo /formativo, finalizzato ad acquisire consapevolezza della scelta dell'affido, a conclusione del quale sarà possibile essere inseriti all'interno delle famiglie affidatarie, da cui si attingerà per realizzare il miglior abbinamento tra minore e famiglia affidataria,

in base alla disponibilità di questa e alle problematiche del minore.





DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI

Durante il periodo di affido la famiglia affidataria si impegna (art.5 comma 1 L. 149/01) a:

- ★ Accogliere presso di sé il bambino;
- ★ Provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
- ★ Garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- ★ Assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della famiglia d'origine;
- ★ Curare rapporti con la famiglia d'origine, secondo le indicazioni dei servizi che hanno disposto l'affidamento.

Le famiglie affidatarie potranno contare sul supporto dei servizi sociali territoriali che attraverso un continuo monitoraggio garantiranno l'efficacia dell'affido.





CONTRIBUTO MENSILE

La famiglia affidataria percepisce, indipendentemente dal reddito, un contributo mensile il cui ammontare viene determinato dalla Amministrazione Comunale in relazione alle risorse economiche disponibili.

ASSICURAZIONE

I minori in affidamento sono assicurati dall'ente locale per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell'affidamento.

ASSEGNI FAMILIARI

Il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogate temporaneamente in favore dell'affidatario (L. 149/01, art. 38, c.1).

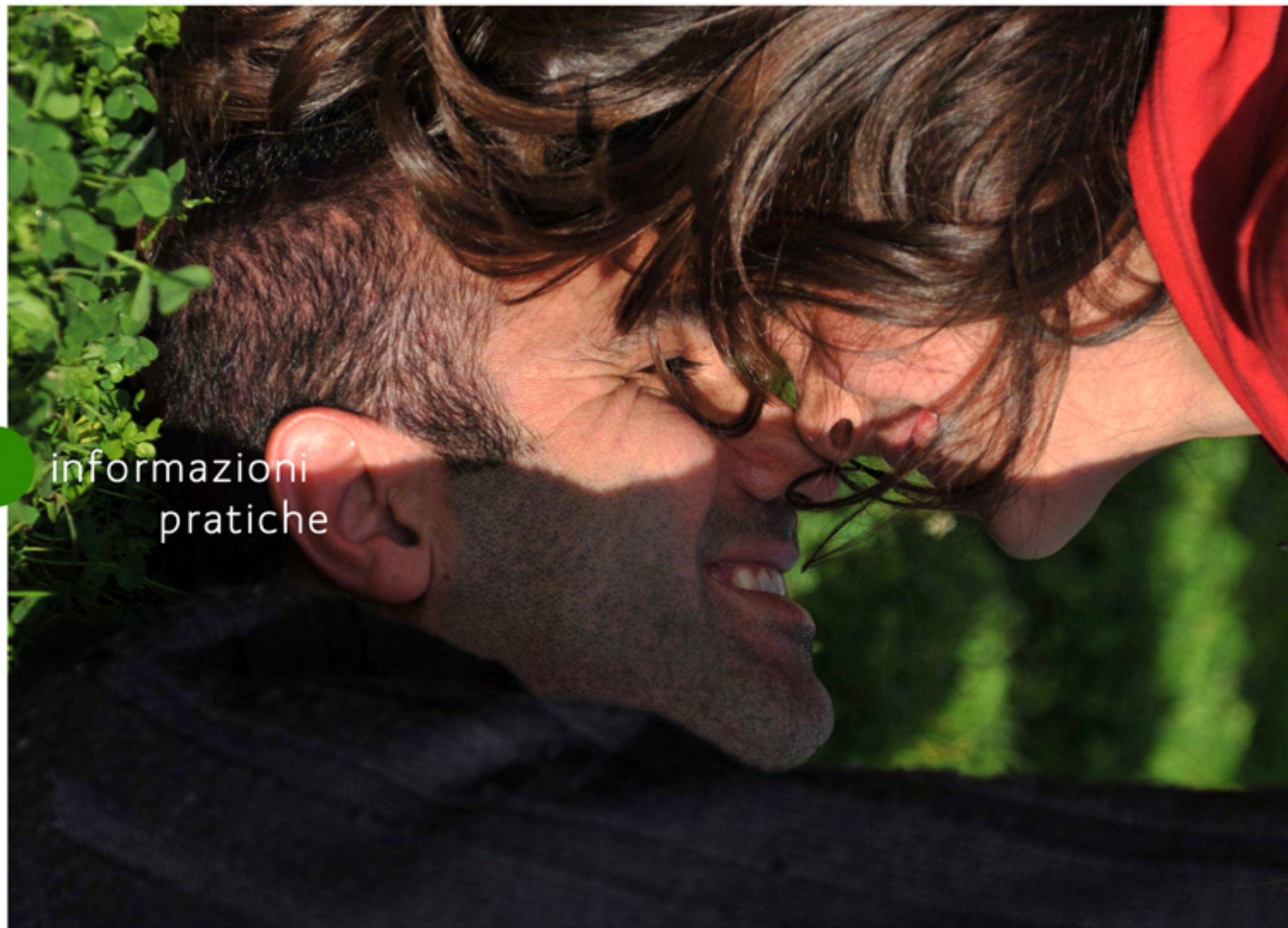
DETRAZIONI D'IMPOSTA

Sono applicabili all'affidatario le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia purché l'affidato risulti a carico (art.12, D.P.R. N.917/86) e ciò sia documentato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL MINORE

Negli affidi di breve durata non viene effettuata nessuna variazione anagrafica; mentre per gli affidamenti a lungo termine l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.





SCUOLA E SANITA'

L'affidatario in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie esercita i poteri connessi con la potestà parentale per ciò che riguarda le decisioni ordinarie.

PROCEDIMENTI CIVILI

L'affidatario deve essere sentito in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

TUTELA DEI LAVORATORI

La legge 53/2000 per il "sostegno alla maternità e paternità", D.Lgs. n.151/2001 e la legge 149/2001 stabiliscono che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti e tutele in materia di congedo di maternità e paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per rimborsi giornalieri etc...

NUMERI UTILI

UFFICIO AFFIDO Barletta

c/o Settore Servizi Sociali

p.zza Aldo Moro 16

Tel. 0883 516745 - 516727

Consultori Familiari ASL BAT

Tel. 0883 577340 - 577254

